

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

LXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3829);	
PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli. (2149);	
SPADAZZI: Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari. (3147)	967
PRESIDENTE	967, 970, 973, 974, 975
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	968, 971
ANDREUCCI	970, 973
AMATUCCI	970, 973
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	971, 975
KUNTZE	971, 972
SFORZA	974
DEGLI OCCHI	975

La seduta comincia alle 9,40.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E. approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (Approvato dal Senato) (3829) e seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pintus: Disposizioni in materia di protesto di cambiale o di altri titoli (2149); e Spadazzi: Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari (3647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » e il seguito della discussione delle proposte di legge: « Disposizioni in materia di protesto di cambiale o di altri titoli », d'iniziativa del deputato Pintus; « Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari », d'iniziativa del deputato Spadazzi.

Il Relatore, onorevole Guerrieri Emanuele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene al vostro esame col titolo: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni cambiari » è stato approvato dal Senato della Repubblica recentemente in sede di assemblea.

Il disegno di legge si propone di normalizzare il servizio dei protesti cambiari, adeguandolo alle esigenze moderne e all'enorme

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

umento della circolazione cambiaria. Si propone, altresì, di contemperare su un piano di equità gli interessi che la riforma della sua disciplina tocca.

Il disegno di legge prevede due fondamentali e importanti innovazioni: l'introduzione della figura del presentatore e la regolamentazione della ripartizione del lavoro tra le due categorie dei pubblici ufficiali — notai e ufficiali giudiziari — abilitate alla funzione. Vi sono poi disposizioni di carattere secondario e complementare.

Come è noto, la disciplina vigente affida il servizio dei protesti cambiari alla competenza primaria dei notai e degli ufficiali giudiziari e a quella secondaria degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei segretari comunali. Ora il numero degli effetti cambiari in circolazione è divenuto così elevato, da rendere insufficiente l'opera dei notai e degli ufficiali giudiziari, specialmente nei giorni corrispondenti alle scadenze consuetudinarie. Il problema venne già parzialmente risolto con l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, che conferì agli aiutanti ufficiali giudiziari la competenza a elevare protesti in caso di impedimento temporaneo dell'ufficiale giudiziario ovvero quando lo richiedessero particolari esigenze di servizio negli uffici unici. Ma tale disciplina si rivela sempre più inadeguata ai bisogni crescenti, dal che l'introduzione della figura giuridica del presentatore.

Il presentatore è una persona di fiducia, un coadiutore del notaio e dell'ufficiale giudiziario. Sotto la responsabilità del suo delegante egli viene autorizzato alla presentazione del titolo, all'incasso totale o parziale della somma portata dal titolo stesso, al rilascio della quietanza. Nel caso in cui sia elevato protesto, sottoscrive anche lui l'atto relativo.

L'atto di protesto diviene in tal modo un atto complesso, alla cui formazione provvedono due pubblici ufficiali, quello permanente e delegante e quello occasionale e delegato.

Secondo l'impostazione del disegno di legge, l'operazione di protesto si svolge, quindi, in due momenti: quello della presentazione del titolo e quello della redazione dell'atto di protesto. La presentazione viene fatta dal presentatore, mentre la redazione appartiene al pubblico ufficiale permanente, per conto del quale il presentatore agisce. Donde la conseguenza ovvia che l'atto di protesto deve essere firmato da chi ne è l'autore, mentre il presentatore, corresponsabile del servizio è tenuto ad apporvi pure la sua sottoscrizione, come dispone l'articolo 4.

Sottolineo questo punto alla vostra attenzione, perché si tratta di uno dei punti più delicati sotto l'aspetto giuridico e più meritevoli di approfondimento. I presentatori debbono possedere diversi requisiti, che sono quelli previsti dalla legge del 1913 per i fidejacenti.

Il disegno di legge detta alcune norme riguardanti la loro scelta, il loro numero, il numero delle operazioni che ciascuno di essi può compiere, ecc.

Si dispone che ciascun notaio possa avvalersi nella propria sede, giornalmente, di un solo presentatore ed eccezionalmente anche di due. Per i giorni poi delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, che non debbono però essere superiori a sei per ogni mese, può essere riconosciuto al notaio di avvalersi di più presentatori fino ad un massimo di sei.

Per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari, il disegno di legge dispone che essi possono avvalersi per la presentazione dei titoli dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari, a parte la competenza sussidiaria che spetta già agli aiutanti medesimi nei casi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Dispone altresì che per i giorni delle più numerose scadenze, essi possono valersi anche di altri presentatori di loro fiducia, per i quali sono prescritti i medesimi requisiti richiesti per i presentatori scelti dai notai.

Questo per quanto riguarda l'introduzione della figura del presentatore. La seconda importante innovazione, della quale ho già fatto cenno, riguarda, invece, la regolamentazione della ripartizione di lavoro fra le due categorie di pubblici ufficiali abilitati alla funzione. Punto questo molto delicato, il cui inserimento nella legge si può prestare a qualche considerazione critica, trattandosi sostanzialmente di materia estranea alla disciplina riguardante le modalità del servizio dei protesti.

Tale regolamentazione è ispirata, però, al fine di impedire sperequazioni e ripercussioni economiche pregiudizievoli. Una delle proposte di iniziativa parlamentare riguardante la materia, proponeva già che la ripartizione avvenisse sulla base dell'attribuzione di una diversa competenza per valore.

La proposta del senatore Iodice — ad essa mi riferisco — era che la competenza fosse attribuita agli ufficiali giudiziari fino a lire 35.000 e ai notai da tale somma in su e che si regolamentasse poi l'ulteriore ripartizione

nell'ambito delle predette categorie. Questo criterio, però, non è stato ritenuto possibile e opportuno per molteplici ragioni, e non è stato accolto dal disegno di legge in esame. Ci si è attenuti invece al criterio di garantire indirettamente la categoria degli ufficiali giudiziari, che delle due è la più debole, data la maggiore influenza ambientale che i notai sono in grado di esercitare. Si è pensato di garantire questa categoria mediante la regolamentazione dell'attività dei presentatori e anche ammettendo la possibilità che la ripartizione dei titoli, provenienti dagli istituti di credito, venga concordata fra le categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari, di intesa con gli istituti predetti e ammettendo infine la possibilità d'intervento dell'autorità giudiziaria in persona del presidente della corte d'appello, nel caso in cui gli accordi non vengano raggiunti.

Su tale punto gioverà soffermarsi con particolare attenzione, quando passeremo all'esame degli articoli, involgendo esso delicate questioni di diritto. Non appaiono, infatti, almeno così mi è sembrato, sufficientemente precisate e chiarite le conseguenze giuridiche che scaturiscono da tale ripartizione, soprattutto nei confronti dei terzi che richiedono il servizio di protesto.

Mi domando, inoltre, se la facoltà attribuita al presidente della corte d'appello dall'ultimo comma dell'articolo 10 non finisca col produrre la conseguenza che si voleva evitare, stando alla relazione ministeriale che accompagna la presentazione del disegno di legge, e, cioè, l'attribuzione agli organi del potere giudiziario di una facoltà che sembra dover rientrare, invece, nei poteri propri del legislativo. È una considerazione che ricavo dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge governativo laddove si è espressa un'opinione contraria alla proposta di regolamentare questa ripartizione di lavoro sulla base di una competenza che dovrebbe essere attribuita in loco dall'autorità giudiziaria dal che la preferenza data agli accordi localmente raggiunti fra le due categorie. Però il disegno di legge nel testo approvato dal Senato, prevede la possibilità da parte della autorità giudiziaria, in persona del presidente della corte d'appello, di sostituirsi e di dare i provvedimenti per la ripartizione del lavoro, qualora gli accordi non siano raggiunti fra le categorie interessate.

All'articolo 12 il disegno di legge prevede che « il debitore, che adempia al pagamento nel termine di giorni cinque dalla le-

vata del protesto, può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge » e può inoltrare istanza per ottenere da parte del presidente del tribunale la cancellazione e la annotazione dell'avvenuto pagamento.

Si tratta di una disposizione molto opportuna per ragioni intuitive ed è superfluo illustrarne il contenuto.

Mi sembra non dover aggiungere altro a questa breve relazione introduttiva alla vostra discussione.

Desidero solo far cenno di una segnalazione che mi è pervenuta da parte di segretari comunali.

Si chiede, in sostanza, che la facoltà di servirsi di presentatori venga riconosciuta anche ai segretari comunali.

La funzione dei segretari comunali, come voi sapete, è sussidiaria, e può essere esercitata laddove manchino i pubblici ufficiali che hanno competenza primaria.

Allora si tratta di stabilire se, fermo restando il carattere sussidiario della predetta funzione, risponda o meno ad un criterio di opportunità che i segretari comunali si avvalgano, sotto la loro responsabilità, di un loro presentatore, che potrebbe essere ad esempio il messo comunale.

E qui si inserisce l'opportunità, di riferire in merito alle altre due proposte di legge, che per connessione della materia vengono nella seduta odierna all'esame della Commissione, la proposta Pintus e quella Spadazzi.

La proposta dell'onorevole Pintus, come voi ricorderete, è volta a far diventare primaria la competenza dei segretari comunali; quella Spadazzi fa obbligo agli istituti di credito di mandare gli avvisi di pagamento, in modo che il recapito sia assicurato almeno quarantotto ore prima della scadenza e, nel caso in cui l'avviso non venga ricevuto nel termine previsto, il pagamento dovrebbe essere differito al terzo giorno dalla ricezione dell'avviso medesimo.

La Commissione ha già avuto occasione di deliberare le due proposte di legge e di esprimere, in via di massima, un parere contrario, considerando l'inopportunità di creare una competenza primaria che verrebbe ad alterare l'equilibrio spesso delicato e difficile, come lo dimostra il disegno di legge che stiamo discutendo, tra notai e ufficiali giudiziari. Né sembra che ricorrano valide ragioni per attribuire ai segretari comunali

una facoltà, non eccezionale, ma normale, che non si addice ai compiti d'istituto della categoria.

Per quanto riguarda la proposta Spadazzi è stato osservato che essa è in contrasto con la Convenzione internazionale di Ginevra, che può produrre l'effetto di sostituire una data incerta ad una certa (data di pagamento), che determinerebbe un aggravio di spesa dell'ordine di vari miliardi. il quale in definitiva andrebbe a carico dei consumatori e che, infine, darebbe luogo ad inconvenienti, complicazioni e difficoltà pratiche.

Per tutte queste ragioni ritengo che il disegno di legge governativo debba essere scelto come testo base della discussione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua chiara esposizione.

Dirò, per richiamare i precedenti, che le proposte di legge Pintus e Spadazzi furono portate all'esame della nostra Commissione nell'aprile 1962. In quell'epoca si svolsero le relative relazioni e successivamente la discussione fu rinviata per consentire l'abbinamento con il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Prima di passare all'esame degli articoli, propongo alla Commissione di prendere a base della discussione il testo del disegno di legge governativo quale ci è pervenuto dal Senato. Le norme contenute nelle due proposte di legge connesse potrebbero così costituire oggetto di eventuali emendamenti.

Se non vi sono osservazioni, così, può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, ferma restando la competenza del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale prevista dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si stabilisce quanto segue:

1°) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente indicate ai Consigli notarili e che abbiano i requisiti richiesti per i fidejacenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il presentatore

del titolo è anche autorizzato al relativo incasso, totale o parziale, ed al rilascio della quietanza;

2°) gli ufficiali giudiziari, per la presentazione del titolo, quando non lo effettuino personalmente, devono avvalersi dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Resta fermo il disposto dell'articolo 33 dello stesso decreto ».

ANDREUCCI. Io osservo che il numero dei notai è stato notevolmente ridotto — da noi a Cesenatico non c'è più il notaio e così in altri grossi centri — cosicché i notai potrebbero praticamente in tutti i centri delegare delle persone per fare questo lavoro dei protesti, il che si tradurrebbe in un danno per gli ufficiali giudiziari e per i segretari comunali, che pure hanno una competenza sussidiaria. Questo dico come anticipazione all'articolo 2, dove è stabilito che il notaio deve avere un solo presentatore ed eccezionalmente due. Questa eccezionalità è in pratica decisa dal consiglio dell'ordine dei notai, il quale è in contrasto con gli uffici unici degli ufficiali giudiziari e con i segretari comunali.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Riserve di questo tipo non ne sono state fatte né dai notai né dagli ufficiali giudiziari e neppure dai segretari comunali. Sotto l'aspetto economico non c'è, perciò, luogo a discussioni. Credo invece che la Commissione dovrebbe portare la sua attenzione sugli aspetti giuridici del provvedimento, sulla sua impostazione e sulle conseguenze giuridiche a cui dà luogo nel suo insieme e nelle singole disposizioni.

AMATUCCI. Per quanto riguarda l'articolo 1, in linea di massima sono favorevole. Praticamente esso non dice niente di nuovo in confronto di quello che è già considerato nelle leggi che regolano questa materia — 16 febbraio 1913, n. 89, e 15 dicembre 1959, n. 1229 — secondo le quali i pubblici ufficiali delegati alla elevazione dei protesti sono gli ufficiali giudiziari e i notai. Questo disegno di legge concede ai notai la facoltà di avvalersi dei presentatori e agli ufficiali giudiziari di avvalersi dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari. Io sarei favorevole ad estendere questa facoltà di fare i protesti anche ai segretari comunali. Si deve tener presente che dove c'è una sede di pretura c'è l'ufficiale giudiziario, che può esserci anche l'aiutante ufficiale giudiziario. Ma nei paesicelli dove

non esiste la pretura, dare ai segretari comunali la possibilità di compiere questa funzione non solo sarebbe una agevolazione, ma anche una garanzia sia per la loro carica sia per il loro titolo di studio; inoltre darebbe alla legge una maggiore organicità per assicurare il servizio. Oggi praticamente esercitano questa funzione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Ma nessuno vuole toglierla.

AMATUCCI. Ma allora perché non lo diciamo?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. È detto espressamente nel primo comma. Piuttosto io vorrei fare un'osservazione di pura forma. Se la Commissione intende approvare il testo del disegno di legge come ci è venuto dal Senato, possiamo lasciar correre; ma se si dovesse entrare nell'ordine di idee di introdurre qualche emendamento, anche all'articolo 1 potrebbe essere utile apportare qualche modifica di carattere formale, perché sulla sostanza non c'è niente da dire.

Il rilievo che faccio è questo: al numero 1 dell'articolo 1 è detto: « Il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo incasso totale o parziale e al rilascio della quietanza ». Qui ci si riferisce al presentatore delegato dal notaio. Nel numero 2 dello stesso articolo è poi detto: « Gli ufficiali giudiziari, per la presentazione del titolo, quando non lo effettuino personalmente, devono avvalersi dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Resta fermo il disposto dell'articolo 33 dello stesso decreto ». Non ci si riferisce, quindi, più a quello che è detto nel numero 1, mentre anche in questo caso il presentatore ha facoltà di procedere all'incasso della somma e conseguentemente di rilasciare quietanza. Quindi la norma del numero 1 sarebbe bene spostarla dopo il numero 2, facendone oggetto di un comma a parte, e chiarendo che tale facoltà si riferisce tanto al presentatore delegato dal notaio, quanto a quello delegato dall'ufficiale giudiziario.

Non capisco poi perché al numero 2 il Senato abbia introdotto il termine « devono » invece del termine « possono ». Che cosa significa il « devono »? Evidentemente se non possono avvalersi dell'opera di altri, debbono ricorrere necessariamente agli aiutanti ufficiali giudiziari.

KUNTZE. Sono d'accordo col relatore onorevole Guerrieri circa la collocazione dell'ul-

tima parte del numero 1 dell'articolo 1. Evidentemente deve trattarsi di una svista in cui sono incorsi i legislatori dell'altro ramo del Parlamento. Infatti, secondo me, è conforme allo spirito del disegno di legge che la facoltà di incassare e di rilasciare quietanza non sia attribuita soltanto agli incaricati dai notai, ma anche agli aiutanti ufficiali giudiziari. Del resto i presentatori nominati dai notai non hanno titoli maggiori di quelli che possono avere gli aiutanti ufficiali giudiziari, che già sono incaricati di funzioni particolarmente delicate, quali sono le notifiche degli atti giudiziari.

Non credo di poter essere d'accordo, invece, con il relatore circa l'espressione usata al n. 2 del disegno di legge, allorché si afferma che gli ufficiali giudiziari devono avvalersi dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari. Io credo che il verbo dovere sia stato qui adottato proprio per stabilire, in maniera inequivocabile che, nel caso di impedimento, essi non possano avvalersi se non dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari. E io credo che qui si innesti un problema cui aveva fatto cenno il relatore nella sua relazione al disegno di legge circa i segretari comunali, i quali restano abilitati alle funzioni come emerge chiaro dalla prima parte dell'articolo. Non si vede perché a questa categoria di funzionari non debba essere estesa quella facoltà che agli altri funzionari abilitati alla elevazione del protesto è concessa dal disegno di legge. Se l'ufficiale giudiziario è abilitato a servirsi di presentatori, sia pure qualificati in una determinata categoria di funzionari, (di aiutanti ufficiali giudiziari), non si vede perché il segretario comunale di piccoli centri, in cui non esiste notaio, o ufficiale giudiziario, non abbia la facoltà di avvalersi di un presentatore che potrebbe essere il messo comunale che è già autorizzato alle notifiche, anche per conto dell'esattore, allorché l'esattore non dispone di un ufficiale esattoriale.

Io vorrei che la Commissione si soffermasse su questo, dicendo fin da ora che noi non ne facciamo oggetto di emendamento formale. Ma mi parrebbe che per armonia del disegno di legge, essendo stata estesa questa facoltà di servirsi di presentatori alle altre categorie di pubblici ufficiali, autorizzati alla elevazione del protesto, non vedo il motivo per cui questa facoltà non debba essere concessa alla terza categoria di pubblici ufficiali, che è costituita dai segretari comunali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In merito ai rilievi fatti dal relatore onorevole Guerrieri, dall'onorevole

Amatucci e dall'onorevole Kuntze, esprimo il seguente parere.

Sono d'accordo nel ritenere anch'io che quell'ultimo comma, anzi, quell'ultimo periodo, di cui al n. 1 dell'articolo 1, laddove si parla del presentatore autorizzato all'incasso, sarebbe stato più opportuno collocarlo dopo il n. 2 o farne addirittura un articolo a sé stante. Dichiaro che sarei d'accordo per un emendamento di questo genere, se per avventura per altro, il disegno di legge dovesse tornare al Senato. Però, pregherei la Commissione di voler sospendere un emendamento di questo genere, perché se non ci sono altri motivi seri che inducano la Commissione ad apportare altri emendamenti e a rimandare il disegno di legge al Senato, la norma io la lascerei così come è, convinto come sono che quella facoltà o diritto concesso al presentatore incaricato dal notaio, debba valere anche per il presentatore incaricato dall'ufficiale giudiziario, perché la configurazione giuridica nuova che si dà al presentatore, mi pare debba essere unica e, quindi, il diritto o quella facoltà il presentatore la debba avere sia nel caso che l'incarico lo riceva dal notaio sia che lo riceva, invece, da un ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda l'altra frase, messa in risalto dall'onorevole Guerrieri, sulla facoltà concessa agli ufficiali giudiziari di servirsi come presentatori degli aiutanti ufficiali giudiziari, sono d'accordo col rilievo che è stato fatto dall'onorevole Kuntze. Ritengo anch'io, cioè, che quel « devono » è stato inserito dal Senato volutamente, nel senso che si è voluta salvaguardare la posizione dell'ufficiale giudiziario e, quindi, si sia voluto, cioè, imporre all'ufficiale giudiziario di servirsi degli aiutanti, lasciandogli soltanto la facoltà di scelta di un altro presentatore nel caso che non si disponga di altro ufficiale giudiziario; perché non esiste in quella sede.

Per quanto riguarda il rilievo fatto dall'onorevole Kuntze, circa la denegata facoltà di servirsi del presentatore, ai segretari comunali, io credo che la soluzione che è stata adottata abbia la sua giustificazione logica e giuridica. In sostanza, si parte sempre dal principio che le norme fondamentali delle leggi 14 dicembre 1933 e 21 dicembre 1933 debbano restare immutate.

Il segretario comunale è considerato un organo sussidiario soltanto ai fini dell'elevazione del protesto e, quindi, in questa qualità non gli si può allargare la sfera di competenza, perché si tiene conto che il segretario comunale è un funzionario dello Stato

che presta la sua attività nel comune, ha una sua specifica e organica e autonoma funzione, e l'autorizzazione che gli è stata data ad elevare protesti, la si è voluta concedere, soprattutto per rimediare in quelle situazioni e in quelle località in cui manca e il notaio e l'ufficiale giudiziario. Ma non si potrebbe, non si dovrebbe andare oltre, perché altrimenti si finisce per alterare la posizione giuridica e la funzione del segretario comunale, il quale ripeto ha il compito di esercitare la sua attività nel comune e al servizio del comune. Quest'altra attività marginale che gli si è voluta riconoscere deve restare nei limiti che originariamente la legge gli ha fissati.

D'altra parte, il fatto che si è accennato alla situazione dei piccoli centri, laddove non c'è notaio o ufficiale giudiziario, mi pare valga a giustificare la decisione che è stata adottata, cioè di limitare la facoltà di servirsi del presentatore ai soli notai e ufficiali giudiziari, poiché proprio in un piccolo comune il protesto è così limitato che il segretario comunale può adempiere alla sua funzione di pubblico ufficiale incaricato di presentare gli effetti per l'eventuale protesto, senza bisogno di ricorrere all'ausilio e all'aiuto dei terzi.

Ecco le ragioni, per le quali io pregherei gli onorevoli commissari di non voler insistere nel proporre emendamenti.

A questo punto, tengo a rilevare che questo disegno di legge, un po' è stato fatto con l'accordo di tutte le categorie interessate, che lo hanno accettato senza rilievi e senza ulteriori suggerimenti. Perciò, io raccomanderei alla Commissione di voler approvare il disegno di legge, così come ci è pervenuto dal Senato.

KUNTZE. Non faccio oggetto di emendamenti formali quelle che sono state le mie osservazioni circa la possibilità di concedere anche al segretario comunale la facoltà di avvalersi di presentatori. Sia pure parzialmente, potrei riconoscere valide le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, pur tenendo presente che i tempi attuali non sono più quelli di una volta e che anche nei piccoli centri molto spesso si verifica la necessità di elevare dei protesti. La mia proposta non formale mirava allo scopo di evitare che il segretario comunale potesse, almeno in taluni giorni del mese, essere sottratto ai suoi compiti istituzionali.

Debbo però osservare che non mi convincono le argomentazioni portate dall'onorevole Sottosegretario in relazione alla collocazione dell'ultimo periodo del numero 1 dell'arti-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

colo 1. È chiaro che potrà anche giudicarsi dell'opportunità o meno di apportare emendamenti a questo disegno di legge; ma se venissimo nella determinazione di non apportare emendamenti, non potrà certo consentirsi l'interpretazione che si è voluta dare dall'onorevole Sottosegretario, quella cioè che la norma inserita alla fine del numero 1 dell'articolo 1 deve intendersi valida anche per il numero 2. È chiaro che con la collocazione stabilita dal disegno di legge, qualunque possa essere l'interpretazione desunta dai lavori preparatori, ci troveremmo di fronte a una dizione così chiara della legge, da non consentire interpretazioni diverse da quella che la legge chiaramente esprime: che, cioè, la facoltà data al presentatore delegato dal notaio non è estensibile all'aiutante ufficiale giudiziario.

Prego, quindi, la Commissione di riflettere su questo e di vedere se non sia il caso di introdurre un emendamento che sancisca lo spirito del disegno di legge e che eviti una differenza di trattamento che non è giustificata da nessuna ragione né di carattere sostanziale né di carattere formale.

AMATUCCI. Io concordo con l'osservazione saggia fatta dall'onorevole Kuntze. L'onorevole Sottosegretario, infatti, si è accorto della anomalia della legge, quando ha proposto di mettere l'ultima parte del numero 1 alla fine dell'intero articolo:

Ma io domando se è proprio necessario dire che il presentatore è autorizzato a incassare e a rilasciare quietanza. Il presentatore si reca dal debitore, il quale può sollevare eccezioni di merito o eccezioni dilatorie; oppure paga. Ma se versa il denaro, non può farsi a meno della quietanza, e non c'è bisogno di dire che il presentatore deve rilasciare quietanza. Nell'atto che viene sottoscritto anche dal presentatore si dice quale è stato l'esito dell'atto di protesto e, quindi, non c'è bisogno di nessuna quietanza.

Ad ogni modo, se vogliamo accettare la proposta del relatore, diciamo alla fine dell'articolo 1 che i presentatori dei numeri 1 e 2 debbono rilasciare anche quietanza.

PRESIDENTE. L'ultima parte del numero 1 non dice che il presentatore ha l'obbligo di rilasciare quietanza, ma che è autorizzato a rilasciarla.

AMATUCCI. Ma è un dovere rilasciare quietanza, non c'è neppure bisogno di dirlo.

ANDREUCCI. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Amatucci, altrimenti la presentazione del titolo non servirebbe a niente, se la persona a cui il titolo

è stato presentato, pagando, non fosse sicuro che paga bene.

Però tornerei sulla questione dei segretari comunali. Sarà un'eccezione del mio ambiente, ma da noi succede che nel periodo estivo dei piccoli paesi diventano grandi città, per il notevole afflusso di villeggianti. I collegi notarili hanno cercato di ridurre al minimo il numero dei notai e non ci sono creazioni di nuovi collegi, nonostante si siano verificati passaggi di popolazione da una parte all'altra. Nella circoscrizione del mio tribunale almeno sei o sette posti di notaio sono stati soppressi. Ora, secondo me, con questo disegno di legge si tende a far monopolizzare da un numero abbastanza ridotto di persone, un'attività che, invece, si è molto ampliata per l'allargarsi degli affari. In secondo luogo nelle località abbastanza lontane dai centri dove operano normalmente i notai e gli ufficiali giudiziari, il segretario comunale ha una funzione molto importante, poiché praticamente egli fa un po' tutto. L'opera del segretario comunale è tale, per cui egli molte volte dovrebbe andare ad elevare protesti tra le ore del pasto e il lavoro pomeridiano. Io non vedo perché non si possa, pur lasciando sussidiaria, come la legge prescrive, la funzione del segretario comunale, dare a costui la possibilità di avere qualcuno che lo sostituisca nella funzione di presentazione del titolo cambiario.

Perciò proporrei questo emendamento aggiuntivo all'articolo 1 numero 1: « La stessa facoltà è riconosciuta ai segretari comunali a mezzo di persone di loro fiducia, da essi scelte tra quelle preventivamente indicate ai consigli notarili, che abbiano i requisiti richiesti per i fidejacenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 ».

Siccome i consigli notarili dovrebbero provvedere all'indicazione di questi ausiliari in tutto il loro territorio, questi ausiliari potrebbero essere indicati particolarmente per i comuni dove non c'è sede notarile, dove la pretura e gli ufficiali giudiziari sono abbastanza lontani; e dovrebbero essere scelte delle persone che avessero quelle qualità che sono richieste per gli ausiliari dei notai.

Non capisco perché una persona, per poter elevare protesti in un certo comune, dove non ci sono né notai né pretori, né vi sono sedi di preture, non possa essere scelto nell'ambiente, per esempio dal Consiglio notarile e, invece, di dipendere dal notaio che sta a 50-60 chilometri dal posto, non debba praticamente dipendere dal segretario comunale che in quella zona dovrebbe fare questi protesti.

Questo mi è stato suggerito da una serie di provvedimenti, proprio contro i segretari comunali che, stretti dalle necessità di richieste, avevano abusato del fatto di mandare, attraverso un presentatore, certamente non autorizzato dalla legge, in protesto la cambiale, e si sono trovati per questo sotto processo. Sono queste situazioni abbastanza delicate e noiose.

Vero è che i segretari comunali vanno sotto processo per la leggerezza con la quale procedono nell'esercizio di questa funzione. Appunto perché questo, da una parte sarebbe da evitare, io proporrei questo emendamento.

PRESIDENTE. Se mi consentite, vorrei ripetere un avvertimento che da parte mia credo sia doveroso. Noi siamo all'esame dei singoli articoli, in sede legislativa. È chiaro che gli interventi dei colleghi devono avere il presupposto di emendamenti presentati e che possono, naturalmente, anche essere ritirati, salvo la forma consentita ad ognuno del chiarimento da chiedere al Governo; altrimenti, a parte che non rendiamo omaggio a una forma che merita gli si renda omaggio, la discussione diventa interminabile.

A questo punto, vista la maniera come si è proceduto nella discussione del primo articolo, vi prospetto anche un'ipotesi che può essere gradita ai colleghi. Se i colleghi non sono preparati per i successivi articoli, stabiliamo un termine per la presentazione degli emendamenti e rimandiamo il prosieguo della discussione, altrimenti finiremo col fare una utile conversazione, ma che mal si attiene alla sede e saremo sempre sullo stesso argomento. Chiedo scusa, ma è mio dovere di dire certe cose.

SFORZA. Io credo che sia meglio rinviare perché non si può allo stato attuale accettare la pur apprezzabile richiesta del Sottosegretario, che dice di approvare il testo così come è. Secondo me non è un provvedimento che abbia tale carattere d'urgenza che non possa giustificare il non dover apportare dei miglioramenti tecnici alla legge stessa, in maniera da rendere l'interpretazione e l'applicazione uniformi.

Circa l'osservazione che l'onorevole Presidente faceva a proposito della dizione adoperata nell'ultima parte del n. 1 dell'articolo 1 « è autorizzato », io rilevo che questa dizione si riferisce strettamente alla persona del presentatore, cioè non tocca il diritto sostanziale del debitore che estingua un debito di avere in restituzione il titolo e la quietanza. Un debitore può rifiutarsi di pagare se non viene rispettata questa condizione.

Naturalmente il dovere di fare quietanze spetta a chi, in via primaria, è autorizzato dalla legge a fare il protesto, cioè all'ufficiale giudiziario o a un notaio. Siccome questo disegno di legge introduce la figura del presentatore, il disegno di legge ha voluto aggiungere che in questo caso il presentatore è autorizzato anche lui a fare la quietanza. Ma è il fatto che ci sia l'obbligo di quietanzare, una cosa da non doversi mettere in dubbio, quando si incassa.

Io ritengo — e lo hanno rilevato i colleghi di ogni parte — che non sia una cosa di secondaria importanza la collocazione di questa disposizione, tenuto conto che altererebbe la disposizione di questa legge, limitandola necessariamente ai presentatori dei notai e non anche all'aiutante ufficiale giudiziario, il perché sarebbe assurdo. Collocata in questo posto si riferisce a quelli soltanto.

Allora, siccome non v'è una ragione sostanziale di non dover riconoscere agli aiutanti ufficiali giudiziari lo stesso diritto — e il Sottosegretario è d'accordo su questo — allora è evidente che dobbiamo estendere a costoro tale facoltà; ma per estenderla bisogna collocare la disposizione in maniera tale che si riferisca a tutto il contesto dell'articolo.

Dal momento che questa necessità di apportare un emendamento alla legge c'è — e quindi la legge deve ritornare al Senato — io allora insisterei nella richiesta principale, fatta dall'onorevole Kuntze, cioè di un emendamento anche estensivo di questa facoltà ai presentatori dei segretari comunali. Sono i messi notificatori che hanno per legge la funzione di pubblici ufficiali: notificano atti di notevole importanza; e io non vedo perché in quei casi in cui si debba ricorrere all'opera del segretario comunale, non si debba mettere questo pubblico ufficiale nelle condizioni di poter adempiere a questo dovere servendosi dei messi notificatori. E non convince il fatto che quello del segretario comunale sia sussidiario rispetto agli altri due organi notarili e degli ufficiali giudiziari; perché in quei casi in cui si ricorre sussidiariamente al segretario comunale sono proprio quelli in cui mancano sul posto e un notaio e un ufficiale giudiziario e allora non bisogna mettere il segretario comunale che ha tante funzioni di istituto, che lo tengono occupato tutto il giorno, a non poter adempiere al dovere servendosi dei messi notificatori.

In questo senso, noi chiediamo che sia posto questo emendamento al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poc'anzi si era affacciata l'opportunità di poter sospendere la seduta, stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti e riprendere la settimana prossima. La proposta trova il parere concorde — non necessariamente richiesto, ma, in questo caso, opportuno — del rappresentante del Governo, e direi, pertanto, di stabilire come termine martedì pomeriggio.

DEGLI OCCHI. Considerata l'importanza del problema che stiamo dibattendo, mi riservo di presentare taluni emendamenti.

KUNTZE. Sarebbe opportuno fissare una data precisa per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Si potrebbe stabilire come termine ultimo per la presentazione degli emendamenti mercoledì prossimo, con la raccomandazione per gli onorevoli colleghi di considerarlo veramente serio al fine di evitare l'inconveniente che si è verificato in relazione alla proposta di legge sull'istituzione delle Corti d'onore. Infatti, per quel provvedimento, nonostante la fissazione del termine, nessun emendamento è pervenuto fino ad oggi alla segreteria.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non ho difficoltà alcuna ad accettare il termine proposto dall'onorevole Presidente; devo far presente, però, che, se gli emendamenti dovranno pervenire alla Presidenza entro mercoledì prossimo, evidentemente non si potrà fissare la discussione per il giorno successivo. Infatti il Governo deve avere un certo lasso di tempo a disposizione per poterli prendere in esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti è fissato in mercoledì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI